



## **Commissario Straordinario Ricostruzione SISMA** *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

### **LINEE GUIDA ATTUAZIONE**

Sub-misura B1.3b “Interventi per l’innovazione diffusa” del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza diretta a sostenere programmi innovativi di sviluppo aziendale incentivando, coerentemente con lo stesso PNRR, il sistema produttivo delle aree dei Comuni dei crateri sismici del Centro Italia 2009 e 2016 (Cratere Sisma Centro Italia).

## Attuazione dei provvedimenti di concessione Capo II e Capo III

Con l'Ordinanza n. 25 del 30 giugno 2022 del Commissario Straordinario del Governo per la ricostruzione, è stato approvato il "Bando 1.3.b – Innovazione PMI" che istituisce un regime di aiuti finalizzato a dare attuazione alla misura "B 1.3 Interventi diffusivi di sostegno alle attività produttive", prevista dal PNC, diretta al sostegno di programmi innovativi di sviluppo aziendale da realizzare nelle aree dei Comuni dei crateri sismici del Centro Italia 2009 e 2016.

Il bando disciplina:

- a) al Capo II, l'intervento diretto all'acquisizione di servizi di consulenza specialistica finalizzati all'individuazione di percorsi di innovazione di prodotto, di processo o di organizzazione delle PMI;
- b) al Capo III, l'intervento per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle PMI mediante la concessione di un contributo per la realizzazione dei progetti di innovazione.

La dotazione finanziaria disponibile per la concessione delle agevolazioni previste dal bando è complessivamente pari ad € 58.000.000,00 a valere sulle risorse del PNC, così ripartita:

- a) per gli interventi di cui al Capo II: 8.000.000,00 di euro;
- b) per gli interventi di cui al Capo III: 50.000.000,00 di euro.

Le risorse sono distribuite per il 33% ai comuni rientranti nei territori del cratere sismico 2009 e per il 67% ai comuni rientranti nei territori del cratere sismico 2016.

I progetti di innovazione di cui al Capo III possono riguardare l'implementazione del percorso di sviluppo innovativo definito con l'intervento agevolativo di cui al Capo II ovvero riguardare un progetto di innovazione autonomamente predisposto coerente con le finalità di cui all'articolo 5, comma 2, del bando.

I progetti di innovazione possono essere presentati anche nell'ambito di progetti integrati, realizzati da un massimo di cinque PMI co-proponenti, qualora l'integrazione consenta alle PMI proponenti di realizzare effettivi vantaggi competitivi in relazione all'attività oggetto dell'iniziativa.

**NOTA BENE:** Ai fini dell'ammissibilità, i titoli di spesa oggetto di rendicontazione devono riportare l'indicazione del CUP del progetto agevolato, con la dicitura "a valere sul Bando B1.3.B - INNOVAZIONE PMI" – Capo II ovvero Capo III e l'importo rendicontato, con esclusione della documentazione contabile relativa al costo del personale ove non applicabile (es. personale dipendente).

Per le spese sostenute prima del provvedimento di concessione, l'indicazione del CUP è sostituita dal numero di progetto assegnato alla presentazione della domanda. Nei casi di oggettiva impossibilità ad acquisire i titoli di spesa comprensivi dei predetti elementi, può ritenersi sufficiente ad escludere il doppio finanziamento della spesa anche un'indicazione più sintetica, che contempili obbligatoriamente almeno la presenza del solo CUP nella fattura e/o nella causale del pagamento.

In alternativa alla predetta modalità, l'impresa beneficiaria può indicare CUP, numero di progetto e dicitura direttamente nelle causali dei pagamenti. In ogni caso, le causali dei pagamenti devono contenere i riferimenti al titolo di spesa a cui si riferiscono (data di emissione fattura, numero di fattura e nome del fornitore). Al fine di facilitare i controlli, anche successivi, i soggetti beneficiari sono invitati a riportare comunque il CUP (o, se quest'ultimo non è stato ancora assegnato, il numero di progetto assegnato) ed il riferimento all'agevolazione di cui al "Bando B1.3.B - INNOVAZIONE PMI – Capo II o III" nelle causali di pagamento, anche nei casi in cui siano già stati riportati nelle fatture.

Diversamente, qualora per cause non imputabili al beneficiario, il CUP non risulti né in fattura né sul giustificativo di pagamento, la beneficiaria potrà, eccezionalmente, adempiere agli obblighi di timbratura provvedendo all'inserimento del CUP, tramite integrazione elettronica del giustificativo di spesa nelle modalità indicate dall'Agenzia delle Entrate nella risposta n. 438 del 2020 (in particolare il "nuovo documento" dovrà essere atto ad assicurare la connessione tra la fattura emessa e il CUP mancante). La procedura prevede che la beneficiaria realizzi un'integrazione elettronica, da unire all'originale e conservare insieme allo stesso, predisponendo un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l'integrazione sia gli estremi della fattura stessa e inviare tale documento allo SDI. Eventualmente, è possibile altresì procedere con l'emissione di una autofattura elettronica per autoconsumo.

Qualora le suddette modalità non siano percorribili, si riporterà l'elenco delle fatture agevolate nella Nota Integrativa del primo bilancio utile della beneficiaria, approvato e depositato in CCIA.

## CAPO II: VOUCHER INNOVAZIONE DIFFUSA

### EROGAZIONI DELLE AGEVOLAZIONI

Le agevolazioni concesse a valere sul Capo II sono erogate in un'unica soluzione a fronte di apposita richiesta presentata dall'impresa beneficiaria, redatta sulla base dello schema reso disponibile dal Soggetto Gestore, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante e corredata di tutti gli allegati previsti.

La richiesta di erogazione dovrà essere presentata entro 9 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni, al termine del periodo di utilizzo dei servizi di consulenza.

Il Soggetto Gestore provvederà alla verifica – oltre che della documentazione inviata - delle attività erogate dal fornitore dei servizi di consulenza specialistica, affinché siano compatibili con altre prestazioni agevolate nell'ambito del medesimo bando, anche in termini di giornate complessivamente rendicontate.

A seguito dell'esito positivo delle suddette verifiche, se la richiesta di erogazione risulta redatta secondo la modulistica prevista, completa di tutti gli allegati e correttamente compilata, il Soggetto Gestore procederà con l'erogazione entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta di erogazione.

L'erogazione è comunque subordinata:

- a) all'accertamento della regolarità contributiva dell'impresa, tramite l'acquisizione d'ufficio, del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- b) alla completezza e coerenza delle informazioni fornite dall'impresa beneficiaria ai fini del rispetto degli obblighi in materia di antiriciclaggio;
- c) al controllo sull'assenza di inadempimenti ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;

Qualora risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti, ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione prodotta, il Soggetto Gestore procederà con apposita richiesta di integrazioni, tramite PEC, assegnando un termine improrogabile di 20 giorni per l'invio di quanto richiesto.

### VARIAZIONI

Occorre preventivamente comunicare al Soggetto Gestore le variazioni intervenuti, indicando adeguata motivazione, in caso di:

- 1) operazioni societarie straordinarie;
- 2) variazioni della compagine sociale;
- 3) variazioni *sostanziali* relative al progetto/programma oggetto delle agevolazioni

Il Soggetto Gestore effettuerà un'apposita istruttoria della variazione proposta, per la verifica della permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità dell'iniziativa agevolata e procederà con la successiva autorizzazione che verrà comunicata all'impresa beneficiaria.

Nel caso in cui tale verifica si concluda con esito negativo, il Soggetto Gestore procederà con la revoca delle agevolazioni.

L'erogazione delle agevolazioni rimarrà sospesa fino a quando la proposta di variazione non sia stata approvata.

Nel caso di variazioni diverse da quelle indicate nei punti precedenti, il Soggetto Gestore provvederà alla valutazione di variazioni nell'ambito dell'esame del SAL. Per queste variazioni non è richiesta, pertanto, la comunicazione preventiva da parte dell'impresa beneficiaria.

## **DOCUMENTI DA ALLEGARE**

- 1) modulo richiesta di erogazione;
- 2) copia del contratto di consulenza specialistica;
- 3) documentazione di spesa (fatture elettroniche d'acquisto di acconto e di saldo con l'indicazione del CUP di progetto);
- 4) estratto dei conti correnti utilizzati per i pagamenti connessi alla realizzazione dell'intervento relativamente al periodo in cui sono state sostenute le spese oggetto della richiesta di erogazione;
- 5) dichiarazione di quietanza liberatoria sottoscritta dal manager dell'innovazione/società di consulenza;
- 6) relazione tecnica sulle attività e i risultati del percorso di innovazione realizzato;
- 7) DSAN riepilogativa dell'impresa beneficiaria;
- 8) DSAN Antiriciclaggio;
- 9) DSAN Antimafia assetto gestionale
- 10) DSAN familiari conviventi

## CAPO III: PROGETTI DI INNOVAZIONE

### EROGAZIONI DELLE AGEVOLAZIONI

Le agevolazioni concesse a valere sul Capo III sono erogate a fronte di apposita richiesta presentata dall'impresa beneficiaria, redatta sulla base dello schema reso disponibile dal Soggetto Gestore e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, unitamente alla documentazione distinta per singola tipologia di erogazione.

Sono escluse le spese sostenute prima della presentazione della domanda di ammissione alle agevolazioni.

Le richieste di erogazione possono essere presentate per stati avanzamento lavori (SAL), in numero non superiore a tre, di importo non inferiore al 20% dei costi ammessi, fatta salva la richiesta di erogazione del saldo, che può essere di importo inferiore.

Le erogazioni effettuate a seguito dei predetti stati avanzamenti lavori non possono in ogni caso eccedere il 90% delle agevolazioni complessivamente concesse. A tal fine, il Soggetto Gestore trattiene dalle richiamate erogazioni un importo pari al 10% delle agevolazioni di volta in volta spettanti.

L'erogazione del residuo 10% verrà erogato all'impresa beneficiaria in esito ai controlli effettuati dal Soggetto Gestore, eventualmente seguiti anche da ispezioni in loco, finalizzati ad accertare:

- 1) l'avvenuta realizzazione del progetto di innovazione;
- 2) il raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto;
- 3) la pertinenza e congruità dei relativi costi rendicontati.

In esito alle predette verifiche, il Soggetto Gestore procede all'erogazione delle agevolazioni eventualmente ancora spettanti ovvero al recupero di quanto erogato in eccesso.

Qualora risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti, ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione prodotta, il Soggetto Gestore procederà con apposita richiesta di integrazioni, tramite PEC, assegnando un termine improrogabile di 20 giorni per l'invio di quanto richiesto.

L'erogazione delle agevolazioni è ad ogni modo subordinata:

- a) all'accertamento della regolarità contributiva dell'impresa, tramite l'acquisizione d'ufficio, del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- b) alla completezza e coerenza delle informazioni fornite dall'impresa beneficiaria ai fini del rispetto degli obblighi in materia di antiriciclaggio;
- c) al controllo sull'assenza di inadempimenti ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- d) all'acquisizione delle informative antimafia, nei limiti e nei modi previsti dal D.Lgs. 6/09/2011 n. 159 e ss.mm.ii.

### VARIAZIONI

Occorre preventivamente comunicare al Soggetto Gestore le variazioni intervenuti, indicando adeguata motivazione, in caso di:

- 1) operazioni societarie straordinarie;
- 2) variazioni della compagine sociale;
- 3) variazioni *sostanziali* relative al progetto/programma oggetto delle agevolazioni

Il Soggetto Gestore effettuerà un'apposita istruttoria della variazione proposta, per la verifica della permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità dell'iniziativa agevolata e procederà con la successiva autorizzazione che verrà comunicata all'impresa beneficiaria.

Nel caso in cui tale verifica si concluda con esito negativo, il Soggetto Gestore procederà con la revoca delle agevolazioni.

L'erogazione delle agevolazioni rimarrà sospesa fino a quando la proposta di variazione non sia stata approvata.

Nel caso di variazioni diverse da quelle indicate nei punti precedenti, il Soggetto Gestore provvederà alla valutazione di variazioni nell'ambito dell'esame del SAL. Per queste variazioni non è richiesta, pertanto, la comunicazione preventiva da parte dell'impresa beneficiaria.

## **CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI AMMISSIBILI E DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA RENDICONTAZIONE**

Sono ammissibili alle agevolazioni i costi relativi a:

- a) le spese di personale;
- b) strumentazione e attrezzature, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto;
- c) la ricerca contrattuale, le competenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato;
- d) servizi di consulenza e sostegno all'innovazione, diversi da quelli eventualmente già agevolati ai sensi del Capo II del presente bando;
- e) le spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto, con i seguenti limiti:
  - 25% delle spese complessive ammissibili per le microimprese;
  - 20% delle spese complessive ammissibili per le piccole imprese;
  - 15% delle spese complessive ammissibili per le medie imprese.

### **A) PERSONALE**

#### ***a.1) Personale dipendente:***

Questa voce comprenderà il personale dell'impresa beneficiaria limitatamente a tecnici, ricercatori ed altro personale ausiliario, adibito alle attività oggetto del progetto d'innovazione.

Le ore dedicate giornalmente al progetto da ciascun addetto devono essere rilevate in appositi registri di presenza, redatti secondo lo schema "Tabella Riassuntiva" e Registro delle Presenze - Timesheet (in allegato), dei quali ciascuna impresa beneficiaria deve dotarsi per ognuna delle unità operative presso le quali è previsto lo svolgimento del progetto. Tali schemi, redatti in modo che risulti il monte ore complessivamente prestato dal dipendente con distinta delle ore impegnate nel progetto, devono essere sottoscritti dal singolo addetto e dal suo responsabile organizzativo e controfirmati dal responsabile del progetto.

Il costo relativo riconosciuto ai fini delle agevolazioni è determinato in base alle ore lavorate, valorizzate al costo orario. A tal fine si forniscono le seguenti indicazioni:

- ✓ per ogni persona impiegata nel progetto sarà preso come base il costo effettivo annuo lordo (retribuzione effettiva annua lorda, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e diarie, maggiorata degli oneri di legge o contrattuali, anche differiti); il "costo orario" sarà computato per ogni



persona dividendo tale costo annuo lordo per il numero di ore lavorative contenute nell'anno per la categoria di appartenenza, secondo i contratti di lavoro e gli usi vigenti per l'impresa;

- ✓ il monte ore annuo, ai fini del calcolo del costo orario, deve essere decurtato delle ore relative a ferie, permessi retribuiti, riposi per festività soppresse e per festività cadenti in giorni lavorativi spettanti da CCNL;
- ✓ per il personale universitario (professori e ricercatori) la quantificazione delle attività è pari a 1500 ore annue;
- ✓ ai fini della valorizzazione non si farà differenza tra ore normali ed ore straordinarie;
- ✓ le ore di straordinario addebitabili al progetto non potranno eccedere quelle massime consentite dai contratti di lavoro vigenti; per il personale senza diritto di compenso per straordinari non potranno essere addebitate, per ogni giorno, più ore di quante stabilite nell'orario di lavoro.

Unitamente a ciascuna richiesta di erogazione, per le spese di cui al punto a.1 (personale dipendente), occorre allegare: i) libro unico; ii) fogli di lavoro mensili; iii) buste paga; iv) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle retribuzioni e del versamento delle ritenute e dei contributi sociali e fiscali; v) prospetto del calcolo del costo orario.

#### a.2) Personale non dipendente:

Questa voce comprende il personale non dipendente, con contratto di collaborazione o di somministrazione lavoro, nonché, per gli Enti Pubblici di Ricerca (EPR) e le Università, il personale titolare di specifico assegno di ricerca impegnato in attività analoghe a quelle del personale dipendente di cui al punto a.1., ivi compreso il personale distaccato nel rispetto delle normative vigenti al caso applicabili e per il quale l'impresa beneficiaria sostenga il relativo costo.

Rientra in tale voce il personale che svolga anche funzione di amministratore, esclusivamente nel caso in cui si tratti di profili tecnici che svolgano, attività tecniche nell'ambito del progetto di ricerca e sviluppo al di fuori di quelle di natura amministrative relative alla carica ricoperta. Non sono ammissibili le prestazioni lavorative fornite dall'Amministratore Unico o dal socio accomandatario di SAS, ovvero nel caso di prestazioni affidate ai membri del CdA non sono ammissibili se riguardano la totalità o la maggioranza dei membri. Negli altri casi la prestazione può essere ammessa in relazione a incarico conferito dal CdA del soggetto beneficiario o relativa deliberazione del medesimo organo, purché l'amministratore interessato si sia astenuto dalla votazione, relativamente ad attività di natura tecnica per la quale sia previsto un compenso aggiuntivo rispetto all'emolumento consiliare.

Il contratto deve contenere l'indicazione dell'oggetto della prestazione, con esplicito riferimento al progetto d'innovazione da agevolare, della data di inizio e della durata dell'incarico, della remunerazione complessiva e di eventuali maggiorazioni per diarie e spese, delle attività da svolgere e delle modalità di esecuzione. Il costo connesso alle attività lavorative prestate dal personale non dipendente al di fuori delle strutture del soggetto beneficiario viene classificato nella voce di costo c).

Il costo riconosciuto ai fini delle agevolazioni è determinato in base al costo previsto dal contratto di collaborazione o di somministrazione lavoro ovvero dall'assegno di ricerca o dal contratto di distacco al netto di IVA qualora prevista.

Nel caso in cui la prestazione lavorativa prevista dal contratto non riguardi in modo esclusivo il progetto d'innovazione, il costo del contratto è ammesso all'agevolazione in proporzione all'impiego effettivo del lavoratore per il progetto.

Le ore dedicate al progetto dal lavoratore non dipendente, con riferimento al periodo di rendicontazione, devono essere rilevate in appositi registri, redatti secondo lo schema Registro Ore Lavorate in allegato.

Unitamente a ciascuna richiesta di erogazione, per le spese di cui al punto a.2 (personale non dipendente) per **servizi di consulenza**, occorre allegare: i) curriculum vitae; ii) contratto di collaborazione e/o contratto relativo alla prestazione richiesta; iii) documentazione attestante l'esecuzione della prestazione; iv) eventuali buste paga e/o ricevute/note debito della prestazione; v) documentazione probatoria dell'avvenuto pagamento dei ricercatori; vi) documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle

retribuzioni; vii) ricevute di versamento dell'IRPEF relative alle ritenute d'acconto e per oneri previdenziali eventualmente dovuti.

Per le spese di cui al punto a.2 (personale non dipendente) relativa agli **Enti Pubblici di Ricerca (EPR) e le Università, il personale titolare di specifico assegno di ricerca** impegnato in attività analoghe a quelle del personale dipendente, si rinvia alla *“Modulistica specifica per la ricerca contrattuale”*

## **B) STRUMENTI E ATTREZZATURE**

In questa voce rientrano i costi degli strumenti e delle attrezzature, nuovi di fabbrica, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto.

Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto di innovazione, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, nel limite delle quote fiscali ordinarie di ammortamento.

Nel caso in cui gli strumenti e le attrezzature, o parte di essi, per caratteristiche d'uso siano caratterizzati da una vita utile pari o inferiore alla durata del progetto, i relativi costi possono essere interamente rendicontati, previa attestazione del responsabile tecnico del progetto e positiva valutazione del Soggetto gestore.

Qualora il progetto di innovazione si inserisca in un più ampio programma di investimenti realizzato dall'impresa e funzionale alla realizzazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento esistente mediante prodotti nuovi aggiuntivi o alla trasformazione radicale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente, in questa voce rientrano i costi sostenuti per degli strumenti e delle afferenti al periodo eccedente l'utilizzo connesso alla realizzazione del progetto di innovazione, qualora siano strettamente funzionali alla realizzazione del programma di investimenti presentato.

I criteri che saranno applicati per la determinazione del costo delle attrezzature e delle strumentazioni sono i seguenti:

- il costo delle attrezzature e delle strumentazioni, da utilizzare esclusivamente per il progetto, è determinato in base alla fattura al netto di IVA, ivi inclusi i dazi doganali, il trasporto e l'imballo, con l'esclusione invece di qualsiasi ricarico per spese generali; il costo è comprensivo di IVA nel solo caso in cui tale imposta non sia trasferibile e recuperabile dal beneficiario, ad eccezione dei beneficiari soggetti ad un regime forfetario ai sensi del titolo XII della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. In tale ipotesi il beneficiario deve dimostrare, con apposita autodichiarazione firmata dal legale rappresentante, di svolgere esclusivamente operazioni attive esenti;
- per le attrezzature e le strumentazioni, il cui uso sia necessario ma non esclusivo per il progetto, il costo relativo, da calcolare come indicato al punto precedente, è ammesso all'agevolazione in parte proporzionale all'uso effettivo per il progetto, nel limite delle quote fiscali ordinarie di ammortamento del costo stesso.

Nel caso in cui i beni siano acquisiti con il sistema della locazione finanziaria, il costo ammissibile è dato dai canoni pagati nel periodo di attuazione del progetto dal soggetto beneficiario, al netto degli interessi e delle altre spese connesse al contratto (oneri assicurativi, costi di rifinanziamento, ecc.). Il costo ammissibile così determinato non può comunque eccedere, complessivamente, il costo determinato tenendo conto dell'uso effettivo per il progetto, calcolato sul valore di mercato del bene. I canoni pagati devono essere comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente. In particolare, devono essere forniti:

- contratto di noleggio o leasing, con la descrizione in dettaglio delle attrezzature, il loro costo d'acquisto, la durata del contratto, il numero delle rate e il canone distinto dall'importo relativo a tasse e spese varie;
- fatture del fornitore intestate al soggetto beneficiario, relative ai canoni periodici di noleggio o leasing con evidenza della quota capitale da rimborsare;



- documentazione attestante l'avvenuto pagamento.

Ai fini dell'ammissibilità, la data in cui si perfeziona il contratto di leasing deve essere coincidente o successiva alla data di avvio del progetto e deve prevedere una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene ovvero l'obbligo di riscatto del bene alla scadenza del contratto stesso. Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria già di proprietà del soggetto beneficiario delle agevolazioni.

Nel caso in cui i beni siano acquisiti tramite noleggio, il costo ammissibile sarà commisurato all'effettivo uso degli strumenti e delle attrezzature per il progetto.

### **C) SERVIZI DI CONSULENZA, RICERCA CONTRATTUALE E BENI IMMATERIALI**

La voce comprende i costi relativi a servizi di consulenza, i costi per ricerca contrattuale e i costi per l'acquisizione di risultati di ricerca, brevetti, know-how e diritti di licenza.

L'acquisizione del servizio o del bene immateriale deve avvenire da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, ossia le condizioni relative all'operazione tra i contraenti non devono differire da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e non devono contenere alcun elemento di collusione.

Per consulenze si intendono le attività, rivolte alla ricerca e alla progettazione, commissionate a terzi, che devono risultare affidate attraverso lettere di incarico o contratti. Tali documenti devono contenere il riferimento al progetto agevolato, le attività da svolgere e le modalità di esecuzione, l'impegno orario, il periodo di svolgimento, l'output previsto e l'importo.

Per ricerca contrattuale si intendono le attività di ricerca contrattuale o di servizi di ricerca forniti all'impresa da un Organismo di ricerca o da una infrastruttura di ricerca. Tali attività devono essere oggetto di un contratto contenente il riferimento al progetto agevolato, le attività da svolgere e le modalità di esecuzione, l'impegno orario, il periodo di svolgimento, l'output previsto e l'importo. La fornitura dei servizi di ricerca deve avvenire al prezzo di mercato e i risultati delle attività di ricerca sono di proprietà dei fornitori che si assumono anche il rischio di insuccesso.

Rientrano in tale voce anche i costi relativi al personale non dipendente per la quota parte relativa alle attività lavorative svolte al di fuori delle strutture dell'impresa beneficiaria.

Il costo delle consulenze, delle attività di ricerca contrattuale e delle prestazioni di servizi di ricerca è determinato in base alla fattura, al netto di IVA; il costo è comprensivo di IVA nel solo caso in cui tale imposta non sia trasferibile e recuperabile dal beneficiario, ad eccezione dei beneficiari soggetti ad un regime forfetario ai sensi del titolo XII della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. In tale ipotesi il beneficiario deve dimostrare, con apposita autodichiarazione firmata dal legale rappresentante, di svolgere esclusivamente operazioni attive esenti.

Nel caso di consulenze o prestazioni affidate a soggetti che abbiano rapporti di cointeressenza con l'impresa beneficiaria (quali soci, soggetti appartenenti allo stesso gruppo industriale, società partecipate), essa è tenuta a far rispettare a questi ultimi i medesimi criteri di imputazione e determinazione dei costi di cui alla lettera a). In particolare, in fase di rendicontazione, l'impresa beneficiaria è tenuta a presentare oltre alle fatture e agli altri titoli di spesa debitamente quietanzati relativi alle consulenze e/o alle prestazioni realizzate dal "soggetto collegato" anche il rendiconto del "soggetto collegato". In caso di discordanza tra gli importi risultanti dalle fatture e dal rendiconto sarà considerato ammissibile il minore tra i due importi.

Non sono ammissibili le prestazioni e le consulenze fornite dall'Amministratore unico o dal socio accomandatario di SAS, ovvero nel caso di prestazioni affidate ai membri del CdA non sono ammissibili se riguardano la totalità o la maggioranza dei membri. Negli altri casi la prestazione può essere ammessa in relazione a incarico conferito dal CdA dell'impresa beneficiaria, purché l'amministratore interessato si sia astenuto dalla votazione, relativamente ad attività di natura tecnica per la quale sia previsto un compenso aggiuntivo rispetto all'emolumento consiliare. La prestazione deve essere esaminata ed accettata dal Soggetto gestore.

Per i beni immateriali (risultati di ricerca, brevetti, know-how, diritti di licenza) si applicano i seguenti criteri:

- il costo dei beni, da utilizzare esclusivamente per il progetto, è determinato in base alla fattura al netto di IVA. Il costo è comprensivo di IVA nel solo caso in cui tale imposta non sia trasferibile e recuperabile dal beneficiario, ad eccezione dei beneficiari soggetti ad un regime forfetario ai sensi del titolo XII della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. In tale ipotesi il beneficiario dovrà dimostrare, con apposita autodichiarazione firmata dal legale rappresentante, di svolgere

esclusivamente operazioni attive esenti;

- il costo dei beni utilizzati non in modo esclusivo è ammesso all'agevolazione in proporzione all'uso effettivo per il progetto, con riferimento all'ammortamento fiscale degli stessi.

#### **D) SPESE GENERALI SUPPLEMENTARI E ALTRI COSTI DI ESERCIZIO, COMPRESI I COSTI DEI MATERIALI, DELLE FORNITURE E DI PRODOTTI ANALOGHI**

Le spese generali sono calcolate, per ciascuno stato avanzamento lavori, nella misura del 25% delle spese complessive ammissibili per le microimprese, del 20% delle spese complessive ammissibili per le piccole imprese e del 15% delle spese complessive ammissibili per le medie imprese.

In questa voce sono compresi: materie prime, componenti, semilavorati, materiali commerciali, materiali di consumo specifico.

#### **DOCUMENTI DA ALLEGARE**

- 1) modulo richiesta di erogazione;
- 2) tabella fatture (parziale, attinente alle fatture allegate al SAL);
- 3) documentazione di spesa (fatture elettroniche d'acquisto di acconto e saldo con l'indicazione del CUP di progetto);
- 4) estratto dei conti correnti utilizzati per i pagamenti connessi alla realizzazione dell'intervento relativamente al periodo in cui sono state sostenute le spese oggetto della richiesta di erogazione;
- 5) dichiarazione di quietanza liberatoria sottoscritta dal fornitore;
- 6) DSAN presenza beni (parziale, attinente i beni di cui alle fatture allegate al SAL)
- 7) DSAN riepilogativa dell'impresa beneficiaria;
- 8) DSAN Antiriciclaggio (da allegare se sono intervenute variazioni rispetto al SAL precedente);
- 9) DSAN Antimafia assetto gestionale (da allegare se sono intervenute variazioni rispetto al SAL precedente)
- 10) DSAN familiari conviventi (da allegare se sono intervenute variazioni rispetto al SAL precedente)